



ISTITUTO COMPRENSIVO "SAN GIROLAMO"
Venezia, Cannaregio 3022/A, CAP 30121 Tel. 041 717336 – fax 041 721789
e – mail VEIC84200T@istruzione.it
Codice Scuola VEIC84200T
VENEZIA

[...]

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1[^] GRADO (aggiornamento del 15.03.2012)

La Scuola richiede all'alunno un comportamento rispettoso verso:

1. i compagni: la scuola non tollera in alcun modo atti o comportamenti di violenza fisica, verbale o psicologica o di sopraffazione nei confronti dei compagni;
2. il personale scolastico: la scuola esige da parte di ogni alunno un comportamento educato e rispettoso nei confronti di tutto il suo personale;
3. gli spazi, l'arredo scolastico e i beni personali: l'alunno è tenuto al rispetto di tutti gli spazi scolastici, dei materiali e degli arredi contenuti nell'edificio Scuola o nelle palestre.
Per danneggiamenti all'arredo e al materiale scolastico viene adottato il principio della riparazione o risarcimento del danno, richiedendolo alla famiglia dell'alunno o del gruppo di alunni responsabili il ripristino alla situazione preesistente .
4. persone e cose nel corso dell'attività scolastica, le visite didattiche e i viaggi di istruzione: anche in questo caso, per danneggiamenti, si adotterà lo stesso principio già descritto nel punto 3.

SANZIONI DISCIPLINARI

Tutte le sanzioni sono sempre ispirate da finalità educative e dalla promozione del senso di responsabilità personale e collettivo.

A nessun alunno/a potranno essere comminate sanzioni disciplinari se prima non abbia potuto esporre le proprie ragioni al docente proponente, al docente coordinatore, al Dirigente o a suo delegato. Del fatto contestato, delle ragioni esposte, del contraddittorio conseguente viene redatto processo verbale controfirmato dai presenti.

Le sanzioni disciplinari che prevedono l'allontanamento dell'alunno dalla comunità scolastica possono essere irrogate soltanto previa verifica della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si desuma che l'infrazione disciplinare sia stata effettivamente commessa da parte dello studente incolpato.

In caso di trasgressioni, potranno essere applicate le seguenti sanzioni disciplinari:

- L'ammonizione scritta da parte del docente sul libretto personale, che segnalerà infrazioni legate alla occasionale mancanza di materiale o di applicazione scolastica o a mancanze disciplinari lievi.
- La nota di biasimo personale dell'alunno/a sul registro di classe, con contestuale comunicazione alla famiglia, che segnalerà mancanza di rispetto verso persone o beni scolastici o atteggiamenti non corretti da parte dell'alunno.
- Sanzioni compensative, cioè mansioni socialmente utili, che lo Studente può svolgere a vantaggio della comunità scolastica, da concordare con i genitori o gli esercenti la potestà.
- L'allontanamento temporaneo dalle lezioni fino a 15 giorni, comminato dal Consiglio di Classe, che verrà stabilito in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari. Valutata la gravità del comportamento dell'alunno, il Dirigente Scolastico deciderà se procedere alla convocazione straordinaria e urgente del Consiglio di Classe o rimandare la deliberazione a seduta ordinaria dello stesso già definita nel calendario annuale.

In caso di sospensione l'alunno è tenuto a chiedere ai compagni e a svolgere regolarmente i compiti assegnati alla classe.

- Esclusione dello studente da viaggio di istruzione o da uscite didattiche. Nel caso di comportamenti gravemente lesivi della dignità di altri, compagni o personale della scuola, o comportamenti pericolosi, o denotanti scarso senso di responsabilità, l'alunno può essere escluso - su delibera del Consiglio di Classe - dalla partecipazione al viaggio di Istruzione programmato di uno o più giorni. Nel caso sia già stato stipulato il contratto con l'agenzia di viaggio, la somma versata non verrà restituita.
- L'allontanamento temporaneo dalle lezioni per un periodo superiore a 15 giorni, comminato dal Consiglio di Istituto, qualora vengano commessi fatti che violino la dignità e il rispetto per la persona umana (violenza privata, minaccia, percosse, ingiurie, reati di natura sessuale, ecc.) oppure che costituiscano situazioni di pericolo (ad esempio incendio o allagamento).
- Allontanamento dello Studente fino al termine dell'anno scolastico.
- Esclusione dello Studente dallo scrutinio finale o non ammissione all'Esame di Stato.

Ogni sanzione disciplinare specificherà in modo chiaro le motivazioni che hanno reso necessaria l'irrogazione della stessa. In presenza di sanzioni è sempre possibile la convocazione dei genitori / esercenti la potestà da parte di un singolo docente o del docente coordinatore o del Dirigente.

IMPUGNAZIONI

Contro le sanzioni disciplinari anzidette è ammesso ricorso da parte degli interessati (genitori, esercenti la potestà), entro quindici giorni dalla comunicazione, ad un apposito Organo di Garanzia interno alla scuola, che dovrà esprimersi nei successivi 10 giorni.

Tale Organo, sempre presieduto dal Dirigente Scolastico, è composto altresì da un docente e da due genitori designati dal Consiglio di Istituto e scelti tra i propri componenti.

CONVERSIONE DELLE SANZIONI

A richiesta dell'interessato/a e con il consenso e la collaborazione dei genitori o di chi esercita la relativa potestà, le sanzioni possono essere convertite, dallo stesso organo che le ha irrogate, in attività utili alla comunità e che dimostrino la raggiunta consapevolezza della commessa violazione, quali:

- Svolgimento di attività in aggiunta ai normali impegni scolastici;
- Utilizzo del proprio tempo libero in attività di collaborazione col personale scolastico;
- Riordino del materiale didattico e delle aule;
- Sistemazione delle aule speciali e dei laboratori ;
- Interventi per la manutenzione delle strutture interne ed esterne;
- Collaborazione con le associazioni di volontariato;
- Ogni altra attività concordata tra alunno, genitori /esercenti potestà e organo che ha adottato la sanzione disciplinare, che possa essere ritenuta valida alternativa alla sanzione stessa.

In caso di sanzione alternativa il genitore partecipa alla fase operativa di applicazione della sanzione stessa.

La sanzione precedentemente irrogata verrà sospesa per il tempo necessario all'esecuzione di quella alternativa. La sanzione principale sarà dichiarata estinta dopo che l'organo che l'ha irrogata ne avrà accertato l'avvenuto adempimento.